

**DELIBERAZIONE 4 OTTOBRE 2022**  
**469/2022/E/GAS**

**APPROVAZIONE DI UN PROGRAMMA DI VERIFICHE ISPETTIVE IN MATERIA DI TARIFFE DI DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS NATURALE**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1221<sup>a</sup> riunione del 4 ottobre 2022

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR n. 244/01);
- la parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG 2014-2019), recante “Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 per le gestioni d’ambito e altre disposizioni in materia tariffaria”, approvata con la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 24 luglio 2014, 367/2014/R/gas e successive modifiche e integrazioni (di seguito: RTDG 2014-2019);
- la parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (TUDG 2020-2025), recante “Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo 2020-2025”, approvata con la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/gas e successive modifiche e integrazioni (di seguito: RTDG 2020-2025);
- il vigente Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l’Autorità e la Guardia di Finanza (di seguito: Protocollo di Intesa).

**CONSIDERATO CHE:**

- la legge 481/95 prevede:
  - all'articolo 2, comma 12 lettera g), che, tra l'altro, l'Autorità controlli lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili;
  - all'articolo 2, comma 20, lettera c), che l'Autorità irroghi, salvo che il fatto costituisca reato, sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri;
  - all'articolo 2, comma 22, che le imprese sono tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni;
- l'articolo 8 del dPR n. 244/01 stabilisce che, fermo restando quanto previsto all'articolo 2, comma 22, della legge 481/95, il Collegio può disporre, a norma del richiamato articolo 2, comma 12, lettera g) della medesima legge, accessi e ispezioni necessari ad accertare le modalità di svolgimento dei servizi rientranti nella propria competenza e a verificare l'adempimento degli obblighi dei soggetti esercenti i servizi medesimi;
- con la RTDG 2014-2019 sono stati individuati i criteri con cui definire le tariffe di riferimento dei servizi di distribuzione e misura per le imprese di distribuzione di gas naturale con riferimento al periodo 2014-2019;
- con la RTDG 2020-2025 sono stati individuati i criteri con cui definire le tariffe di riferimento dei servizi di distribuzione e misura per le imprese di distribuzione di gas naturale con riferimento al periodo 2020-2025;
- in ciascun anno, ai fini dell'aggiornamento tariffario, le imprese di distribuzione trasmettono all'Autorità, attenendosi alle modalità e alle tempistiche definite dalla Direzione Infrastrutture, Energie e Unbundling, una richiesta di determinazione delle tariffe, contenente dati sia economici che fisici;
- tra i criteri individuati nella RTDG 2014-2019 e nella RTDG 2020-2025 rientrano anche:
  - la riconciliabilità dei dati trasmessi all'Autorità ai fini delle determinazioni tariffarie con quelli presenti nelle fonti contabili obbligatorie, come definite nell'articolo 1 della RTDG 2014-2019 e nell'articolo 1 della RTDG 2020-2025;
  - le modalità di trattamento ai fini tariffari del capitale investito nei servizi di distribuzione e misura e dei relativi ammortamenti per le località in avviamento;
  - le modalità di trattamento ai fini tariffari dei contributi pubblici e privati percepiti dalle imprese di distribuzione del gas naturale per la realizzazione delle reti di distribuzione;

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- la RTDG 2014-2019 prevede al comma 2.3 che l’Autorità verifica, anche mediante controlli a campione, la corrispondenza degli incrementi patrimoniali comunicati con i corrispondenti valori presenti nelle fonti contabili obbligatorie, nonché la loro corretta attribuzione alle attività di distribuzione e misura; una analoga disposizione è presente anche nella RTDG 2020-2025.

**RITENUTO CHE:**

- alcuni dei dati trasmessi da talune imprese di distribuzione del gas naturale, anche raffrontati alle informazioni comunicate alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, fanno emergere apparenti incongruenze che rendono opportuna una loro verifica;
- sia pertanto opportuno avviare un programma di verifiche ispettive nei confronti di alcune imprese di distribuzione del gas naturale in materia di tariffe di distribuzione e misura del gas naturale;
- le attività di verifica sopra descritte siano svolte nell’ambito del vigente Protocollo di Intesa fra l’Autorità e la Guardia di Finanza

**DELIBERA**

1. di approvare il programma di n. 2 (due) verifiche ispettive nei confronti di imprese esercenti l’attività di distribuzione di gas naturale, i cui sopralluoghi dovranno essere effettuati entro il 31 dicembre 2022, secondo le modalità definite nel documento ‘*Verifiche ispettive in materia di tariffe di distribuzione e misura del gas naturale: oggetto e modalità di effettuazione*’, allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);
2. di notificare il presente provvedimento agli esercenti interessati mediante invio con Posta Elettronica Certificata (PEC);
3. di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza e di provvedere affinché siano inviate le lettere di incarico, di cui all’articolo 5 del Protocollo di Intesa e l’avviso di cui al precedente punto 2;
4. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva prevista per la Guardia di Finanza a valere sul codice conto U.1.03.02.11.000 – Prestazioni professionali e specialistiche del bilancio di previsione dell’Autorità per l’esercizio 1 gennaio - 31 dicembre 2022;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

4 ottobre 2022

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*